

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1693

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREBBI ALOARDI IVANNE, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, CARLONI ANDREUCI MARIA TERESA, OLIVI, PALOPOLI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI FOGLI ELETTA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BOGGIO, BONETTI MATTINZOLI PIERA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BOTTARI ANGELA MARIA, BRANCIFORTI ROSANNA, BRINI, BROCCOLI, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA, CACCIARI, CAPPELLONI, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, CERRINA FERONI, CHIOVINI CECILIA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, COCCO MARIA, COLOMBA, COMINATO LUCIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, FABBRI SERONI ADRIANA, FRANCESE ANGELA, GRADUATA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, GRASSUCCI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, LODOLINI FRANCESCA, MARRAFFINI, MOLINERI ROSALBA, NESPOLO CARLA FEDERICA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PROIETTI, PUGNO, ROSOLEN ANGELA MARIA, SALVATO ERSILIA, SARRI TRABUJO MILENA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TESSARI GIANGIACOMO, VAGLI MAURA

*Presentata il 15 maggio 1980*

### Disciplina dell'attività di estetica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo dare un assetto legislativo e giuridico alla professione di Estetista riconoscendone le caratteristiche di professione autonoma, altamente qualificata con pari dignità di altre professioni e non affine al mestiere di barbiere e parrucchiere.

Si vuole così colmare una lacuna del sistema giuridico legislativo del nostro paese e rimuovere le insufficienze presenti

nella legge 14 febbraio 1963, n. 161 e nella legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che ostacolano il libero esercizio, la libera affermazione ed il riconoscimento della professione di estetista. Professione che sia nella formazione, nell'addestramento al mestiere, che nella modalità del suo esercizio non presenta alcuna affinità con professioni quali quelle di barbiere e parrucchiere uomo e donna come erroneamente afferma la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sono da considerare come attività di estetica quelle prestazioni che sono eseguite sulle superfici del corpo umano, il cui scopo consista nel detergerle, tonificarle, proteggerle per mantenerle in buono stato e modificarne l'aspetto esteriore attraverso l'intervento manuale o con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche ma con l'esclusione di interventi di carattere medico curativo.

Un assetto legislativo della professione di estetica è inoltre opportuno per adeguare la nostra legislazione alle normative CEE e per evitare che in mancanza di precise norme giuridico-legislative continuino a verificarsi casi di denunce da parte di medici provinciali e di magistrati (esempio Catania, Bologna, Verona) contro estetisti, accusati di esercizio abusivo della professione in base all'articolo 348 del codice penale ed in base alla discutibile tesi che tende a considerare l'estetica un'attività parasanitaria, compromettendo seriamente la stabilità, la sicurezza ed il diritto al lavoro della categoria.

Noi pensiamo che, con lo sviluppo della civiltà, dell'igiene, della cura della persona, la professione di estetista vada sempre più acquistando un ruolo di servizio sociale alla persona, di massa, che deve essere positivamente considerato. Esso si propone infatti non tanto di seguire i canoni della moda ma di eliminare ed attenuare i difetti esteriori del viso e del corpo, rimuovendo così elementi profondamente negativi nella vita di relazione sociale e nel rapporto con gli altri.

La delicatezza del lavoro di estetista, pur non avendo nessun rapporto con il

campo sanitario e la professione medica, deve essere garantita da un'adeguata qualificazione professionale, a salvaguardia delle prerogative della qualità e degli attributi della categoria anche al fine di evitare che si immettano sul mercato operatori abusivi, non preparati ad affrontare seriamente il proprio lavoro, i quali, sfuggendo a quei requisiti di garanzia igienica e di qualificazione professionale, esercitano una concorrenza illecita nei confronti delle altre imprese artigiane, senza dare agli utenti le garanzie necessarie a tutela degli interessi della clientela.

Noi riteniamo che tale garanzia e serietà professionale debba essere assicurata attraverso la realizzazione di corsi professionali programmati dalle Regioni, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presenza di oltre 38.000 imprese che attualmente esercitano in Italia l'attività di estetica sono una concreta dimostrazione del peso economico e sociale del settore e delle possibilità di crescita ulteriore dell'occupazione soprattutto in campo giovanile e femminile.

Il fatto che la direzione delle aziende artigiane del settore sia in grande maggioranza effettuata da donne deve essere considerato non come una distorsione od una sorta di rifugio per conseguire comunque un reddito come complemento al reddito familiare, ma come l'esigenza delle donne ad un'affermazione delle loro capacità imprenditoriali e di un'affermazione nuova dei loro diritti e dei valori di parità.

Con questa proposta di legge ci proponiamo quindi di sanare una situazione di ingiustizia insostenibile per la categoria e dare piena garanzia di stabilità e di sviluppo al settore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni eseguite sulle superfici del corpo umano il cui scopo consiste nel detergerle, tonificarle, proteggerle per mantenerle in buono stato, modificarne l'aspetto esteriore. Rientrano inoltre nell'attività di estetica le prestazioni di truccatore, visagista e depilatore. Sono considerate attività estetiche ausiliarie le prestazioni di massaggiatore facciale, manicure e pedicure estetico.

Tali attività possono essere svolte manualmente o con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche atte ad eseguire le prestazioni di cui al comma precedente, con l'esclusione di interventi di carattere medico curativo.

Nell'attività estetica sono impiegati esclusivamente i prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della CEE e alla legislazione dello Stato. Sono vietati l'uso e l'applicazione di sostanze registrate come farmaci presso il Ministero della sanità.

## ART. 2.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita al termine di un apposito corso regionale di qualificazione professionale svolto ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, abbia successivamente prestato per almeno un anno la propria opera come dipendente o collaboratore in un'impresa di estetica ed abbia superato un apposito esame teorico-pratico.

La qualificazione professionale di estetista ausiliario si intende conseguita o al termine di regolare corso di apprendistato, o dopo un anno di lavoro prestato alle dipendenze di una impresa di estetica o di un esercizio di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

## ART. 3.

*(Norme transitorie).*

Coloro che all'entrata in vigore della legge risultino titolari, soci o direttori di istituti di estetica comunque denominati, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, numero 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e abbiano esercitato personalmente l'attività per almeno due anni si intendono qualificati come estetisti.

I collaboratori familiari di imprese artigiane di cui al precedente comma e i dipendenti di Istituti di estetica, comunque denominati, che abbiano svolto attività qualificata documentata da almeno due anni e che frequentino un corso di aggiornamento regionale, al termine del quale sia rilasciato un attestato di frequenza, conseguono la qualifica di estetista.

Si qualificano come estetisti coloro che abbiano prestato la loro attività qualificata documentata presso istituti di estetica, comunque denominati, per un periodo non inferiore a tre anni. Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitavano da almeno un anno una delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 1, come collaboratori familiari o dipendenti presso istituti di estetica, comunque denominati, o presso esercizi di barbiere o parrucchiere, si intendono in possesso della qualifica di estetista ausiliario.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il periodo indicato ai sensi del secondo, terzo e quarto comma non sia integralmente trascorso, si consente la maturazione dello stesso in condizioni di continuità fino alle decorrenze indicate nel limite massimo di sei mesi.

## ART. 4.

Le regioni sono tenute a predisporre tempestivamente dall'entrata in vigore della presente legge i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché i corsi di aggiornamento professionale di cui al secondo comma del precedente articolo.

Le regioni sono altresì tenute ad organizzare periodicamente corsi di aggiornamento professionale per estetisti.

## ART. 5.

Le regioni stabiliscono l'esame teorico-pratico previsto dalla presente legge per il conseguimento della qualificazione di estetista definendone i programmi secondo criteri di omogeneità e uniformità, sentite in ogni caso le organizzazioni più rappresentative di categoria, e organizzando le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) rappresentanti della regione;
- b) esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive associazioni provinciali nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- c) rappresentanti della Commissione provinciale per l'artigianato.

## ART. 6.

Sono abrogate le norme della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, relative alla disciplina dei mestieri « affini » e degli istituti di bellezza comunque definiti, in contrasto con la presente legge.

I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgi-

mento di prestazioni di massaggiatori facciali, di manicure e di pedicure estetico intese come servizio di carattere ausiliario da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

La disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di estetica nei limiti in cui risulti compatibile con le norme della presente legge.